



**REGOLAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
08/02/2011
In vigore dal 28/02/2011**



**REGOLAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI**

TITOLO I.....	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 1 - OGGETTO.....	3
TITOLO II.....	3
ART. 2 – FINALITA’ DEL SISTEMA	3
ART. 3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA	4
ART. 4 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI.....	4
ART. 5 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI	5
TITOLO III.....	5
ART. 6 – CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI	5
ART. 7 – STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI	7
TITOLO IV	8
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI PUBBLICI ALL’INFANZIA.....	8
ART. 8 - COMUNICAZIONI SUI SERVIZI E FACILITA’ DI ACCESSO	8
ART. 9 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	8
TITOLO V	8
ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI ALL’INFANZIA	8
ART. 10 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI.....	8
ART. 11 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI AMMISSIONE	9
ART. 12 - GRADUATORIE DI ACCESSO	9
ART. 13 - FREQUENZA	10
ART. 14 - RETTE	10
TITOLO VI	11
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	11
ART.15 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI	11
ART. 16 – FORMAZIONE PERMANENTE.....	11
ART. 17 – SERVIZIO DI REFEZIONE.....	11
TITOLO VII	11
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO	11
ART. 18 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	12
ART. 19 – RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE	13
ART. 20 - DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE	13
ART. 21 – ACCREDITAMENTO	14
ART. 22 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI SERVIZI ACCREDITATI.....	15
ART. 23 – RINNOVO DELL’ ACCREDITAMENTO	16
ART. 24 - DECADENZA E REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO.....	16
ART. 25 – VIGILANZA E CONTROLLO	17
TITOLO VIII	17
NORME FINALI.....	17
ART. 27 - NORMA FINALE.....	17



TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e del Regolamento Regionale n. 47/R 8 agosto 2003 “ Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32” e sue successive modifiche e integrazioni, detta la disciplina generale per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dal Comune di Castagneto Carducci o sui quali il Comune stesso esercita una qualsivoglia forma di controllo.

TITOLO II

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 – FINALITA’ DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità deriva dal riconoscimento dei bambini e delle bambine come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali, nonché dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.
3. Il perseguimento delle suddette finalità contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
4. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale; forniscono occasioni ed opportunità di integrazione ed inserimento nel contesto sociale.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono collaborazioni con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività sono rivolte all’infanzia.
6. I servizi educativi per l’infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia.



ART. 3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, meglio specificati dall'articolo 8 del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e sue successive modifiche e integrazioni, e in particolare da:
 - a) Nido di infanzia
 - b) Servizi integrativi, articolati in:
 1. Centro dei bambini e dei genitori
 2. Centro gioco educativo
 3. Nido domiciliare
 - c) Nido aziendale
2. Il sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati ai sensi del presente Regolamento.
3. I servizi a titolarità pubblica sono quelli dei quali il Comune è direttamente titolare, indipendentemente dalla forma di gestione scelta.
4. Possono essere accreditati i seguenti servizi privati:
 - a) Nido d'infanzia e aziendale
 - b) Centro dei bambini e dei genitori
 - c) Centro gioco educativo
5. Il funzionamento dei servizi a titolarità pubblica è disciplinato da appositi regolamenti di dettaglio, ai quali devono uniformarsi anche gli atti che regolano il funzionamento dei servizi accreditati.
6. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta.

ART. 4 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma devono obbligatoriamente stabilire:
 - a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune di Castagneto Carducci.
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attinte da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune di Castagneto Carducci
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) il valore economico del buono-servizio e le forme di liquidazione a carico del Comune di Castagneto Carducci
 - e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.



ART. 5 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune, per i servizi di cui ha la titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dal Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni.

TITOLO III

LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 6 – CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI

I Servizi educativi per la prima infanzia debbono possedere e rispondere alle caratteristiche generali e di funzionamento previste dal Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e sue successive modiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art.9; inoltre:

a) Nidi di infanzia

1. I Nidi d'infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati con le caratteristiche strutturali previste per gli edifici scolastici, con destinazione d'uso servizi, ad esclusione delle zone industriali ed artigianali. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a ciò, deve essere assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
2. Nel caso in cui il Nido d'infanzia sia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi della refezione scolastica di questi ultimi, se in grado di provvedere alla preparazione di uno specifico menù giornaliero.
3. Gli standard di base e funzionalità degli spazi del Nido d'infanzia sono quelli previsti dall'art. 14 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.
4. Per le strutture ubicate nei sistemi insediativi di matrice storica Bolgheri I.1A e Castagneto I.1B, limitatamente alle zone A del PRG approvato con DCC n. 124 del 23/12/98 pubblicata sul BURT in data 10/02/99, la superficie degli spazi esterni può essere ridotta fino al 50% del parametro indicato dal comma 6 dell'art. 14 del Regolamento regionale 47R /2003 e s.m.i.
5. La ricettività ed il dimensionamento del Nido d'infanzia sono quelli previsti dall'art. 15 del Regolamento regionale 47R/2003 e s.m.i.

b) Centro dei bambini e dei genitori

6. I Centri dei bambini e dei genitori sono collocati in edifici con le caratteristiche strutturali previsti per gli edifici scolastici con destinazione d'uso servizi, ad esclusione delle zone industriali ed artigianali. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a ciò, deve essere assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
7. Gli standard di base e la funzionalità degli spazi del Centro dei bambini e dei genitori sono quelli previsti dall'art. 18 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.
8. Per le strutture ubicate nei sistemi insediativi di matrice storica Bolgheri I.1A e Castagneto I.1B, limitatamente alle zone A del PRG approvato con DCC n. 124 del 23/12/98 pubblicata sul BURT in



data 10/02/99, la superficie degli spazi esterni può essere ridotta fino al 50% del parametro indicato dal comma 5 dell'art. 18 del Regolamento regionale 47R /2003 e s.m.i.

9. La ricettività ed il dimensionamento del Centro dei bambini e dei genitori sono quelli previsti dall'art. 19 del Regolamento regionale 47R/2003 e s.m.i.

c) Centro gioco educativo

10. I Centri gioco educativo sono collocati in edifici con le caratteristiche strutturali previsti per gli edifici scolastici con destinazione d'uso servizi, ad esclusione delle zone industriali ed artigianali. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a ciò, deve essere assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

11. Gli standard di base e funzionalità degli spazi del nido d'infanzia sono quelli previsti dall'art. 22 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.

12. Per le strutture ubicate nei sistemi insediativi di matrice storica Bolgheri I.1A e Castagneto I.1B, limitatamente alle zone A del PRG approvato con DCC n. 124 del 23/12/98 pubblicata sul BURT in data 10/02/99, la superficie degli spazi esterni può essere ridotta fino al 50% del parametro indicato dal comma 5 dell'art. 22 del Regolamento regionale 47R /2003 e s.m.i..

13. La ricettività ed il dimensionamento del Centro gioco educativo sono quelli previsti dall'art. 23 del Regolamento regionale 47R/2003 e s.m.i.

d) Nido domiciliare

14. Il Nido domiciliare è un servizio educativo svolto presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile o presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.

15. I Nidi domiciliari sono collocati in edifici con le caratteristiche urbanistiche e strutturali previste per gli edifici della civile abitazione.

16. I locali destinati a nido domiciliare devono essere organizzati in modo tale che, durante l'orario di servizio del nido, gli spazi utilizzati siano funzionalmente autonomi e distinti dal resto dell'abitazione.

17. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.

18. I nidi domiciliari devono avere a disposizione uno spazio esterno (giardino) delle dimensioni pari almeno alla metà degli spazi interni.

19. I requisiti per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche del Nido domiciliare sono quelle previste dall'art. 25 del Regolamento regionale 47/2003 e sue successive modifiche e integrazioni.

e) Nido aziendale

20. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.

21. Il nido aziendale può essere costituito:

- a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;
- b) presso strutture direttamente pertinenti o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.



22. I nidi aziendali possono essere realizzati:

- a) all'interno di locali o strutture già esistenti;
- b) all'interno di locali o strutture di nuova costruzione.

23. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all'articolo 26-ter del Regolamento regionale 47/2003 e sue successive modifiche e integrazioni.

24. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture di nuova costruzione è tenuto al rispetto dei commi 1, 2, 3 4 del presente articolo (previsti alla lettera a) nido d'infanzia) e degli standard di base e funzionalità previsti dall'art. 14, 15 e 16 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.

ART. 7 – STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI

1. Gli standard di base dei servizi educativi sono definiti:

- a. per i nidi d'infanzia dall'art. 14 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.
- b. per i centri dei bambini e dei genitori dall'art. 18 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.
- c. per i centro gioco educativi dall'art. 22 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.
- d. per i nidi domiciliare dall'art. 25 e 26 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.
- e. per i nidi aziendali dall'art. 26 bis commi 3, 8, 9 e 10 del Regolamento regionale n. 47/R 8 agosto 2003 e s.m.i.

2. La permanenza dei bambini presso i nidi domiciliari non può essere inferiore a 4 ore e non può superare le 11 ore giornaliere.

3. Nel caso in cui il servizio di nido domiciliare preveda anche l'erogazione del servizio di mensa, questo deve essere reso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sanità ed igiene e le tabelle dietetiche devono essere predisposte in relazione all'età e alle caratteristiche dell'utenza e rispondente ai requisiti di cui al successivo art. 17.



TITOLO IV
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI PUBBLICI ALL'INFANZIA

ART. 8 - COMUNICAZIONI SUI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate al sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di favorire l'accesso ai servizi e verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. I suddetti obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere. Per ottimizzare l'iscrizione ai servizi verranno garantite ai cittadini adeguate modalità di relazione, nonché procedure improntate a chiarezza e semplicità.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite forme di partecipazione e relativi organismi di partecipazione per le diverse possibili tipologie di servizio
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Le modalità di funzionamento degli organi di partecipazione delle famiglie sono stabilite nei regolamenti dei singoli servizi.
4. Il Comune promuove le forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati presenti nel suo territorio.

TITOLO V
ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI ALL'INFANZIA

ART. 10 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta – con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero protetti da convenzione fra Comune e strutture accreditate - tutti i bambini residenti nel Comune di Castagneto Carducci, in età utile.



2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili, previo accordo con il Comune di residenza del bambino relativo alle modalità di copertura dei costi del servizio che non potranno in nessun caso essere a carico del Comune di Castagneto Carducci.
3. I soggetti accreditati ed i soggetti titolari sono comunque tenuti ad applicare e adeguarsi alla disciplina per l'utenza specificatamente prevista dai regolamenti di funzionamento dei servizi.

ART. 11 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. I soggetti accreditati ed i soggetti titolari sono comunque tenuti ad applicare e adeguarsi alla disciplina per l'ammissione specificatamente prevista dai regolamenti di funzionamento dei servizi.

ART. 12 - GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, deve essere predisposta, garantendo la trasparenza della procedura, una apposita graduatoria di accesso.
2. La graduatoria di accesso viene formulata in base alla tabella inserita nello specifico Regolamento di funzionamento dello specifico servizio, riportante i punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie; i punteggi sono elaborati in modo da tenere conto delle diverse situazioni familiari.
3. E' assicurato l'accesso ai bambini ed alle bambine:
 - a. portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
 - b. già frequentanti uno dei servizi educativi pubblici del comune di Castagneto Carducci nell'anno educativo precedente. Il diritto di precedenza è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita richiesta di iscrizione.
4. Altre condizioni di precedenza sono stabilite negli appositi Regolamenti dei singoli servizi educativi.
5. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.



ART. 13 - FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a) la realizzazione in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b) la realizzazione di un colloquio individuale preliminare all'inizio della frequenza;
 - c) forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare al bambino e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini e delle bambine.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.
4. L'ammissione dei bambini portatori di disabilità si accompagna, in relazione all'entità del disagio, alla predisposizione delle misure organizzative atte ad assicurare la presenza di personale idoneo, oltre che all'attivazione di un percorso condiviso con i soggetti interessati (servizi sociosanitari, servizi di neuropsichiatria infantile, famiglia, soggetto gestore dei servizi, amministrazione comunale).

ART. 14 - RETTE

1. Il Comune stabilisce annualmente, con valenza per l'anno scolastico a venire, le tariffe ed i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento
3. Il sistema di partecipazione alle spese deliberato dall'Amministrazione Comunale è direttamente applicabile nei casi in cui il Comune sia titolare del servizio, mentre per i servizi accreditati costituisce un atto di indirizzo per gli aspetti relativi ai criteri (adozione delle fasce di reddito e relative facilitazioni, sistema dei controlli) e non per gli importi tariffari.



TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.15 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto della normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale - bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale - educativo e ausiliario - assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori che, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione ed aggiornamento del progetto educativo del servizio. La modalità organizzativa del lavoro privilegiata all'interno dei servizi per la prima infanzia è quella collegiale
3. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo e sostenendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi.
4. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza.
5. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.

ART. 16 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente destinati al personale dei servizi.
2. I soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico si impegnano a progettare e realizzare tali programmi di formazione in forma associata sia a livello di singolo Ente che a livello di zona.

ART. 17 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale, autorizzato e gestito in base alle normative vigenti. In tali servizi è previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica menù) approvato dal competente servizio della ASL 6.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO



ART. 18 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi privati per la prima infanzia elencati al precedente art. 3 e disciplinati dal presente Regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) corrispondenza del dimensionamento della strutture agli standard previsti dal Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e sue successive modiche e integrazioni e richiamati dal presente regolamento;
 - b) rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e sue successive modiche e integrazioni e richiamati dal presente regolamento
 - c) corrispondenza dei titoli di studio degli operatori - educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dell'art. 11 - Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e sue successive modiche e integrazioni e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - d) corrispondenza dei requisiti di onorabilità degli operatori assegnati al servizio previsti dall'art. 12 – Titolo III del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e sue successive modiche e integrazioni
 - e) ottemperanza alle norme vigenti in materia di urbanistica (compreso il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge), salute e sicurezza sul lavoro e possesso dei requisiti igienico sanitari.
 - f) partecipazione delle famiglie alle scelte educative
 - g) elaborazione di un progetto educativo.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente Regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune di Castagneto Carducci nel caso in cui intenda ubicarvi la sede del servizio.
4. Per i nidi domiciliari la richiesta di autorizzazione è presentata dal soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 25 del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e sue successive modiche e integrazioni. In questo caso alla domanda deve essere allegato un apposito atto che attesti la disponibilità dell'abitazione.
5. La domanda di autorizzazione al funzionamento, redatta e firmata dal legale rappresentante, deve contenere, oltre alle informazioni relative a quanto precisato nei precedenti commi, anche le modalità di funzionamento del servizio.
6. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Protocollo Generale del Comune, utilizzando l'apposito fac simile predisposto dal Comune e corredata da copia di un documento di identità del legale rappresentante.
7. Dal momento della registrazione della domanda di autorizzazione al protocollo, l'Area 2 dà avvio all'istruttoria della stessa. L'istruttoria è in carico all'Area 2, la quale si avvale, per le specifiche competenze, dello Sportello Unico per le Attività Produttive o della collaborazione e professionalità dell'Area 4 e dell'Area 5. Nell'ambito dell'istruttoria vengono tenute apposite riunioni e conferenze dei Servizi interessati, per il rilascio di appositi pareri tecnici scritti necessari all'istruttoria.



8. Qualora il servizio preveda il servizio di refezione dovranno essere esperite tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia igienico sanitaria.
9. La durata del procedimento è fissata in 60 giorni dall'assunzione al Protocollo generale dell'Ente.
10. Decorsi inutilmente i 60 giorni, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
11. Il termine previsto per la conclusione del procedimento viene interrotto da eventuali richieste di chiarimenti, integrazione o perfezionamento e riprende a decorrere dalla data di registrazione al protocollo della documentazione richiesta.
12. Dopo il rilascio dell'autorizzazione il soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al Comune, entro 30 giorni dalla data di effettiva attivazione del servizio .
13. L'autorizzazione al funzionamento ha una validità triennale dalla data del suo rilascio.
14. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune, entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo:
 - a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) periodo di apertura e costo totale del servizio;
 - e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia
 - f) comunque tutti i dati di cui all'art. 29 del DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e sue successive modifiche e integrazioni

ART. 19 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata al protocollo generale del Comune almeno 6 mesi prima della sua scadenza.
2. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

ART. 20 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade in mancanza di rinnovo o in caso di sospensione per almeno sei mesi dell'attività. La sospensione dell'attività può essere comunicata dal gestore privato o può essere rilevata d'ufficio a seguito di controlli o rilievi.



2. L'autorizzazione è revocata dal Comune in caso di accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione o per motivi igienico sanitari segnalati dalla Asl, qualora il soggetto gestore non abbia provveduto ad adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, nel tempo assegnato.
3. L'autorizzazione è revocata dal Comune nel caso sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione qualora il soggetto gestore non abbia provveduto ad adeguarsi a quanto richiesto, nel tempo assegnato. .
4. L'autorizzazione è inoltre revocata dal Comune in caso di mancato adempimento dell'obbligo di informazione di cui all'art. 18 comma 14 e/o nel caso di accertamento di mendaci o non corrette dichiarazioni presentate ai sensi del presente Regolamento.
5. L'autorizzazione è infine revocata dal Comune nel caso in cui il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

ART. 21 – ACCREDITAMENTO

1. Sono potenzialmente interessati al regime dell'accREDITAMENTO tutti i servizi educativi per la prima infanzia elencati al precedente art. 3, ad eccezione dei nidi domiciliari, e disciplinati dal presente Regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO:
 - a) Possesso dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento.
 - b) La rispondenza nell'impostazione e gestione del servizio alla disciplina appositamente adottata dal Comune di Castagneto Carducci per i singoli servizi educativi di cui si tratta, ivi comprese le modalità di accesso ai servizi.
 - c) La presenza nell'ambito dell'orario di lavoro del personale di un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale e la disponibilità alla partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune e gli organismi scolastici;
 - d) La presentazione del progetto organizzativo ed educativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente Regolamento .
 - e) L'applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
 - f) La disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
 - g) La previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente Regolamento e nei regolamenti comunali dei singoli servizi;
 - h) L'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle proprie prestazioni appositamente e dettagliatamente descritti e la disponibilità a partecipare agli eventuali progetti a tal fine elaborati sia a livello comunale che di zona;
 - i) L'ammissione di tutti i bambini e bambine che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e la garanzia dell'inserimento in base al precedente art. 12;



- j) L'utilizzo di bandi pubblici e graduatorie come stabilito all'art. 11 del presente Regolamento ed in base alle disposizioni contenute negli appositi Regolamenti comunali per il funzionamento dei singoli servizi educativi.
 - k) La possibilità di attivare immediatamente, dietro richiesta, posti riservati per le emergenze.
 - l) L'impegno ad utilizzare la delibera comunale in merito alle tariffe dei servizi scolastici quale indirizzo per la predisposizione delle rette per la propria utenza, con specifico riferimento alla suddivisione per fasce di reddito ed ai controlli sulle stesse.
3. I requisiti e gli impegni di cui al precedente comma devono essere appositamente e dettagliatamente dichiarati, nelle forme delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal soggetto titolare della gestione che richiede l'accreditamento.
 4. La domanda di accreditamento deve essere presentata e firmata dal legale rappresentante, utilizzando l'apposito fac simile predisposto dal Comune ed accompagnata da documento di identità del legale rappresentante.
 5. Dal momento della registrazione della domanda di accreditamento al protocollo, l'Area 2 dà avvio all'istruttoria della stessa. L'istruttoria è in carico all'Area 2.
 6. La durata del procedimento è fissata in 30 giorni. Decorsi inutilmente i 30 giorni, la richiesta di accreditamento si intende accolta. Il termine previsto per la conclusione del procedimento viene interrotto da eventuali richieste di chiarimenti, integrazione o perfezionamento e riprende a decorrere dalla data di registrazione al protocollo della documentazione richiesta.
 7. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico.
 8. L'accreditamento assume la stessa durata di validità dell'autorizzazione al funzionamento dei medesimi servizi.

ART. 22 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI SERVIZI ACCREDITATI

1. Il soggetto gestore di un servizio accreditato è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'accreditamento in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune, entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i seguenti dati di consuntivo, riferiti al precedente anno educativo:
 - a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) periodo di apertura e costo totale del servizio;
 - e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
 - f) idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa del personale alle proprie dipendenze in qualità di educatori e operatori ausiliari;
 - g) esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente;



- h) dichiarazione del rispetto di tutti gli elementi che costituiscono i requisiti per l'accreditamento di cui al precedente articolo 21.
2. I titolari dei servizi accreditati concordano con l'Amministrazione Comunale tempi e modalità per la promozione dei servizi del sistema pubblico dell'offerta dei servizi alla prima infanzia.
 3. Prima di iniziare la raccolta delle domande di iscrizione ai servizi accreditati, i titolari consegnano all'Amministrazione, in tempo utile per essere resi pubblici, i bandi per l'iscrizione ai servizi, in cui sono riportate le rette praticate all'utenza e le modalità di assegnazione del punteggio per le graduatorie.
 4. Prima dell'inizio di ogni anno educativo il gestore dei servizi privati accreditati consegna all'Amministrazione Comunale le graduatorie per l'accesso ai servizi, con evidenziati i nominativi dei bambini ammessi e di quelli in lista di attesa.
 5. Al termine di ogni anno educativo i titolari dei servizi accreditati consegnano all'Amministrazione Comunale un'apposita relazione a consuntivo, redatta nelle forme delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiarano e descrivono:
 - a) le ore effettuate da ogni educatore per la programmazione operativa e le ore di formazione effettuate da ogni operatore ed educatore, con una descrizione dettagliata dell'attività di programmazione e di formazione svolta.
 - b) lo svolgimento del progetto didattico presentato per l'accreditamento, con una relazione dettagliata di quanto dichiarato al precedente art. 21 con riferimento all'attività effettivamente svolta, ai punti di forza e agli elementi critici da migliorare. La relazione viene svolta anche in base agli strumenti di valutazione della qualità di cui al punto g), i cui risultati vengono riportati espressamente nella medesima. La relazione deve riportare inoltre descrizione dettagliata degli strumenti di partecipazione effettivamente adottati e dei risultati emersi.

ART. 23 – RINNOVO DELL' ACCREDITAMENTO

1. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento deve essere presentata al protocollo generale del Comune almeno 6 mesi prima della sua scadenza.
2. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

ART. 24 - DECADENZA E REVOCA DELL' ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento decade in mancanza di rinnovo o in caso di sospensione per almeno sei mesi dell'attività. La sospensione dell'attività può essere comunicata dal gestore privato o può essere rilevata d'ufficio a seguito di controlli o rilievi.
2. L'accreditamento è revocato dal Comune in caso di accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'accreditamento o nel caso di mancato e rilevato rispetto delle eventuali convenzioni stipulate con l'Amministrazione.



3. L'accreditamento è inoltre revocato dal Comune in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 22, compreso l'adempimento dell'obbligo di informazione di cui al medesimo articolo, e/o nel caso di accertamento di mendaci o non corrette dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 22, e 23 del presente Regolamento.
4. L'accreditamento è sottoposto a decadenza se il soggetto gestore non ne richiede il rinnovo.
5. L'accreditamento decade automaticamente in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 25 – VIGILANZA E CONTROLLO.

1. Il Comune mediante le sue strutture vigila sul funzionamento dei servizi autorizzati e accreditati presenti sul suo territorio, con periodici ispezioni degli stessi.
2. Il Comune effettua almeno un controllo annuale, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento.
3. L'Area 2 effettua almeno un controllo annuale, da realizzarsi in orario di funzionamento del servizio, volto a verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza, si rilevi l'assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, si procede alla richiesta di ripristino della corretta situazione, assegnando un termine perentorio e motivato entro cui provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si procede alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
5. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

ART. 26 - ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

1. I servizi educativi dell'infanzia privati, esistenti e operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione, hanno un anno di tempo per l'adeguamento a partire dalla comunicazione trasmessa dal Comune. In tale periodo possono essere autorizzati in modo provvisorio al funzionamento.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 27 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.